



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 23 gennaio 2025

NEWS DEL GIORNO

[Ccnl Metalmeccanica PMI Confapi: welfare di 200 euro entro fine febbraio](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Corte Costituzionale: ammessi 4 referendum abrogativi in tema di lavoro](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Obligo oncologico: modifiche al decreto](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Licenziamento disciplinare per assenza truffaldina e abuso della fiducia del datore](#)
di Redazione

BLOG

[Se il costo della manodopera negli appalti è troppo basso](#)
di Evangelista Basile



Ccnl Metalmeccanica PMI Confapi: welfare di 200 euro entro fine febbraio

di **Redazione**

La Fiom-Cgil, con [comunicato del 20 gennaio 2025](#), ha informato che, preso atto della disdetta del Ccnl Metalmeccanica PMI Confapi 26 maggio 2021 da parte delle OO.SS., avvenuta in data 17 giugno 2024, in applicazione dell'articolo 90, comma 3, Ccnl per le lavoratrici e i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa e all'installazione di impianti, il contratto resterà in vigore fino a che non sarà sostituito da un successivo Ccnl.

Pertanto, entro la fine del mese di febbraio 2025 le aziende interessate dovranno mettere a disposizione strumenti di *welfare* di valore pari a 200 euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025, per i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2025 o successivamente assunti entro il 31 dicembre:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell'anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata di servizio nell'anno di riferimento.

Viene precisato che il valore degli strumenti di welfare non è riproporzionabile per i lavoratori *part-time*.

Convegno di aggiornamento

Legge di Bilancio 2025 : adempimenti e ultime novità del periodo

Scopri di più



Corte Costituzionale: ammessi 4 referendum abrogativi in tema di lavoro

di **Redazione**

La Corte costituzionale, con [comunicato del 20 gennaio 2025](#), ha reso noto di aver ritenuto ammissibili le richieste di *referendum* abrogativo in merito ai seguenti argomenti in materia lavoro:

1. “Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi”;
2. “Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità”;
3. “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”;
4. “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Oblio oncologico: modifiche al decreto

di Redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2025 il [decreto 28 novembre 2024 del Ministero della salute](#), che ha apportato modifiche al decreto 109/2024, in materia di oblio oncologico.

Corso per dipendenti

Certificazione CU

Scopri di più

Licenziamento disciplinare per assenza truffaldina e abuso della fiducia del datore

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 novembre 2024, n. 30613, ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare adottato nei confronti del dipendente laddove la condotta contestata non si risolve in una mera assenza ingiustificata dal servizio, ma risulti truffaldina, in quanto arricchita da una pluralità di invenzioni architettate con totale assenza di responsabilità rispetto alle mansioni ricoperte all'interno dell'azienda e, dunque, connotata da maggiore gravità oggettiva e soggettiva, rispetto a quella considerata dalla norma collettiva che prevede la mera sanzione conservativa.

Nel caso di specie era stato accertato che il dipendente non si era presentato al lavoro e aveva invocato telefonicamente sopravvenuti impedimenti legati alla salute del coniuge; comportamento, nel suo complesso, ritenuto dai giudici di merito connotato da assenza di qualunque scrupolo per le esigenze aziendali in chi ricopre il ruolo di direttore del punto vendita.



Libri ed eBook

nuova uscita!

Il potere disciplinare del datore di lavoro privato

scopri di più >



Se il costo della manodopera negli appalti è troppo basso

di **Evangelista Basile**

Con sentenza del 16 dicembre 2024, il TAR Sicilia, sezione di Catania, ha accolto la domanda di annullamento di un bando di gara d'appalto, statuendo che il bando e il relativo disciplinare non possano prevedere un importo del costo della manodopera macroscopicamente inferiore a quello risultante dalle tabelle ministeriali di riferimento richiamate dall'articolo 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023.

Secondo la Società ricorrente, infatti, il bando di gara era da ritenersi illegittimo in quanto il costo della manodopera da impiegare nell'appalto era stato determinato dalla stazione appaltante secondo un valore notevolmente inferiore a quello delle tabelle ministeriali previste per il settore metalmeccanico, impedendo di fatto la formulazione di un'offerta congrua.

Secondo l'appaltante, invece, le tabelle costituirebbero solo un criterio comparativo e non una soglia minima invalicabile, esistendo un *range* di variabilità con spazi di oscillazione dei connessi valori economici, in relazione al singolo oggetto negoziale o, meglio, alla migliore capacità organizzativa dell'impresa in grado di far emergere positivamente i relativi fattori produttivi.

A detta del Tribunale, non possono essere ammessi nella *lex specialis* di gara ribassi che integrino un disallineamento evidente e significativo tra il valore assunto a base d'asta e i livelli retributivi orari indicati nelle tabelle ministeriali o comunque una deroga "*in termini macroscopici*": ovvero quando non garantisce ragionevolmente la possibilità di presentare offerte congrue e quando viola il trattamento normativo e retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nei confronti del lavoratore. Nel caso di specie, mediante semplici operazioni matematiche in ordine ai dati ricavati dagli atti di gara, si perviene alla conclusione che il costo medio orario per ciascun addetto è marcatamente inferiore a quello previsto dalla tabella di cui al D.M. Lavoro 60/2023 (peraltro poi modificata in aumento con il successivo D.M. 73/2024).

Sul punto, il collegio ha richiamato alcuni precedenti, quali TAR Lombardia – Milano, sezione IV, n. 1546/2021 del 24 giugno; Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, n. 1058/2019, precisando che una base d'asta che si fondi su un costo della manodopera più basso rispetto a quello che emerge dalle tabelle non è di per sé causa di illegittimità del bando; lo diventa allorquando vi sia detto disallineamento in termini macroscopici. Infatti, secondo i giudici la congruità della base d'asta è un presidio per l'interesse pubblico e l'esecuzione dei contratti pubblici non dev'essere compromessa da



dinamiche ribassiste a detrimento della retribuzione dei lavoratori.

Di interesse, peraltro, l'innesto di detta vicenda sulla questione relativa ai minimi retributivi ora protagonista nelle aule di Tribunale, in cui diversi Ccnl sono al vaglio dei giudici in ordine alla congruità delle proprie tabelle – pur legittime – con l'articolo 36, Costituzione.

Master di specializzazione

Direzione e organizzazione delle risorse umane

Scopri di più